
TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1851

— 88 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Dichiarazione del senatore Musio — Discussione e adozione del progetto di legge per provvedimenti di polizia giudiziaria — Discorso del senatore Sclopis in appoggio della legge, e dichiarazione del guardasigilli — Chiusura della discussione generale — Adozione dell'articolo 1 — Discorso ed emendamento del senatore Jacquemoud all'articolo 2, combattuto dal ministro di grazia e giustizia, e rigettato — Approvazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 — Decisione del Senato circa la Commissione di finanze per l'esame dei bilanci — Seguito della discussione del progetto di legge sul reclutamento dell'armata di terra — Approvazione dell'articolo 15 modificato e dei rimanenti 14, 15 e 16 sino al 29 — Modificazioni di questo e dell'articolo 30 — Approvazione dei medesimi e dell'articolo 31 — Discussione sull'articolo 32, e rinvio del medesimo alla Commissione.

L'adunanza ha principio alle ore 2 e 3/4 pomeridiane.

MAESTRI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato senza osservazione.

OMAGGIO.

MAESTRI, segretario. Il deputato Lorenzo Valerio fa omaggio al Senato d'una sua relazione stampata sullo stato dell'asilo infantile e della scuola popolare superiore delle fanciulle in Agliè.

CERRARIO, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizione :

533. L'avvocato Enrico Prandi implora dal Senato perchè rinnovi i suoi uffizi presso il ministro dell'interno onde venire definitivamente provvisto di sussidio.

DICHIARAZIONE DEL SENATORE MUSIO SULL'INTERPELLANZA AL MINISTERO INTORNO AL BREVE PONTIFICIO CONDANNATORIO DEI TRATTATI DEL PROFESSORE NUYTS.

MUSIO. Il Senato mi ha fatta facoltà di muovere interpellanze al Ministero intorno al Breve pontificio condannatorio dei trattati del professore Nuyts, ma non si è ancora potuto

determinare il giorno, quantunque i signori ministri dell'istruzione pubblica e di grazia e giustizia siano disposti per qualunque giorno. Mi fo lecito di notare che domani non potrei, perchè debbo andare alla Cassazione ove trattasi della votazione di cause già state differite. Lunedì debbo anche intervenire come relatore, e se potessi vorrei pure assistervi martedì e mercoledì in cui non vi sarebbe però un'assoluta necessità. Il giorno dunque che sarebbe preferibile per me si è il giovedì. Prego il Senato ad avere la bontà di determinare il giorno che stima.

D'AZEGLIO. Appoggiandomi a considerazioni di cui l'alta prudenza del Senato è giudice, proporrei che l'interpellanza del senatore Musio fosse rimandata ad un'epoca indeterminata conformemente all'articolo 84 del nostro regolamento.

MUSIO. Domando la parola.

Chiederei che la mia proposizione fosse posta ai voti.

PRESIDENTE. L'articolo 84, citato dal senatore d'Azeglio, è così concepito:

« Il Senato, uditi i ministri del Re, determina per alzata e seduta, senza discussione, in qual giorno le interpellanze debbano avere luogo, salvo che le rimandi a tempo indeterminato. »

Io veggio che l'articolo prescrive che queste deliberazioni si prendano senza discussione; per conseguenza io non posso accordarle la parola.

MUSIO. Ho chiesto la parola per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Allora le accordo la parola.

MUSIO. Se il Senato per qualunque causa stimasse di differire la mia interpellanza a tempo indeterminato, o di non farsene più alcun caso, io mi accomodo volentieri ad ogni sua volontà, mentre io stesso non lascio di conoscere che qualche delicatezza del momento possa suggerire questa determinazione.

Voci. Bravo! bravo!

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni fatte dall'interpellante non occorre più di prendere alcuna determinazione.

L'ordine del giorno ci chiama ad intraprendere la discussione sul progetto di legge per provvedimenti di polizia giudiziaria.

Se il Senato stima di udire la lettura dei dieci articoli...

D'AZEGLIO. Non crede il presidente che, conformemente alle espressioni del senatore Musio, il Senato debba essere consultato?

Il senatore Musio si è servito di quest'espressione: *se il Senato giudica a proposito*. Ove però il signor presidente non lo creda necessario, io mi rimetto.

PRESIDENTE. Domanderò al senatore Musio se desidera che il Senato pronunzi.

MUSIO. Io per me ho già dichiarato l'animo mio, e soggiungo solo che nell'intervallo le cose sono venute a tale segno da non potermi dissimulare io stesso le gravi considerazioni, per cui oggi il bene che io intendeva fare possa conseguirsi forse meglio nel silenzio che in una discussione. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Sembrami cosa oramai evidente che l'intendimento del Senato sia che non debba avere luogo in tal proposito alcuna deliberazione.

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI SULLA POLIZIA GIUDIZIARIA.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se vuole che si apra la discussione generale della legge sulla polizia giudiziaria, op-

pure si dia lettura dei 10 articoli di cui si compone. (*Vedi vol. Documenti, pag. 905.*)

Voci. No! no!

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

SCLOPIS. Io mi alzo, o signori, per appoggiare il complesso di questa legge; dico di più, mi alzo per dichiarare anticipatamente che la voterò in tutti i suoi articoli secondo che è stata presentata nel progetto ministeriale emendato dalla Camera elettiva.

Io provo il bisogno di dichiarare che do la mia piena adesione a questa legge, perchè mi pare un primo passo fatto dal Ministero verso un sistema di attivazione energica d'ogni parte della legislazione e soprattutto della legislazione criminale.

Io mi congratulo col Ministero che prenda queste mosse; io lo stimolo ad andare più avanti ed a nulla rimettere del primo vigore, ed accrescerlo se sarà possibile. I tempi ci consigliano energia; i bisogni del servizio lo dimostrano; ogni dì si lamentano nuovi eccessi, nuovi aumenti di reati a cui forza è che il Governo ponga seria attenzione onde garantire le persone e le proprietà.

Io già spesso volte ho avuto occasione di parlare di questa materia, e sempre coi termini che mi parevano i più atti a dimostrarne l'evidenza e la necessità. Forse non fui consolato per l'esecuzione di quella domanda e raccomandazione che molti onorevoli senatori ed io insieme con loro facevamo onde cessasse una volta certa inerzia che ci pareva di vedere nell'amministrazione di questa parte della giustizia; io per conseguenza raccomando al Senato la pronta adozione di questa legge onde possa il Governo avere mezzi solleciti di punire i reati, avere autorità per prevenirli e sentirsi appoggiato da quella essenziale energia che da nessuno può meglio venirgli che da un Parlamento. (*Bravo!*)

Io debbo insistere sulla quantità dei reati che si aumentano, io debbo insistere maggiormente, poichè in una recente occasione uno dei calcoli che io presentavo al Ministero fu oggetto di una critica, che non posso credere fondata, per parte del signor ministro degli interni.

Quando si parlò dei reati che accadevano in Sardegna, io dissi che, fatto un confronto approssimativo di quanto succedeva in Corsica con quanto succedeva in Sardegna, in questa parte pur troppo il paragone era a nostro sfavore, mentre sopra circa 1000 abitanti si contavano due reati in Sardegna ed uno solo se ne contava in Corsica. Io dissi allora che faceva un ragguaglio approssimativo, poichè prendeva due fattori diversi, uno dei reati e l'altro degli accusati, e ciò faceva appunto per partire dalla differenza minore e non entrare in discussione troppo sottile che ci avrebbe sviati dalla principale nostra occupazione: in quella discussione il signor ministro degli interni allora ci disse che non poteva reggere questo paragone perchè l'applicazione dei reati in Corsica facendosi sopra banditi che andavano alla macchia o che si sottraevano alla giustizia, si considerava come complessiva.

Io debbo insistere e mantenere ciò che diceva nel mio primo discorso in allora. Soggiungerò di più che questa proporzione non è solamente di una metà, ma è molto inferiore se si viene ad un calcolo stretto, poichè la statistica francese del 1849 ci dà questa proporzione, cioè, che in Corsica le accuse di reato (e quando si dice accuse di reato, per tutti quelli che si sono occupati di statistica criminale, si sa che sono accuse speciali di reato non accuse complessive) ci danno nella categoria dei crimini un totale di reati contro le persone di 138, e di reati contro le proprietà di 7; somma congiunta 145, ed in Sardegna la somma poco si scosta dal mille.

Restituita così quella che io credo esattezza di computo approssimativo (chè non avendo noi una statistica esatta dell'anno a cui io riferiva la statistica di Corsica, non posso andare che in via approssimativa) dirò che avrei anche desiderato di fornire al Senato alcuni ragguagli sull'aumento dei reati in terraferma; ma per disgrazia comune, malgrado la gentile accoglienza che fece il signor guardasigilli alla mia richiesta, non si potè rinvenire nel Ministero della giustizia dei dati statistici onde poter istituire un confronto. Io spero che fra non molto la statistica giudiziaria sarà compiuta per tutto il regno, ed allora avremo i mezzi di meglio illuminarci e di meglio appoggiare le nostre disposizioni. Frattanto io mi riassumo e ripeto ciò che voi, signori, tante volte avete udito, e che io non mi stancherò mai di ripetere, vale a dire, che bisogna che il Governo provveda con molta energia, che provveda sollecitamente onde le leggi si osservino, le persone sieno tutelate ed i reati sieno repressi.

DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia. Senza entrare nelle osservazioni statistiche fatte dal signor senatore preopinante, le quali non mi paiono intrinsecamente legate colla questione che sta per occuparci nella legge sottomessa all'esame del Senato, io dichiaro che il Governo sente anche egli che deve adoperare la massima energia per la repressione dei reati, e aggungerò che in questo momento nulla vi ha che provi il contrario; anzi il Governo si preoccupa della necessità di recare alcuni miglioramenti alla legislazione criminale, e specialmente alla procedura.

PRESIDENTE. Se non vi ha chi chiegga la parola sulla discussione generale, io interrogherò il Senato se vuol tenerla per chiusa.

(È chiusa.)

Leggo l'articolo 1:

« I funzionari incaricati della polizia giudiziaria sono posti, per tutto ciò che riguarda la medesima sotto la direzione e dipendenza dell'avvocato fiscale generale presso il magistrato d'appello e dell'avvocato fiscale presso il tribunale di prima cognizione del distretto nel quale esercitano le loro funzioni.

« Essi devono informare l'avvocato fiscale dei reati di azione pubblica commessi nel loro distretto, delle persone sospette che in esso risiedono o vi si mostrino, e generalmente di ogni circostanza che possa condurre allo scoprimento dei reati e dei loro autori.

« Restano però ferme le disposizioni del Codice di procedura criminale a riguardo dei giudici d'istruzione, i quali, rispetto alle funzioni di polizia giudiziaria, continueranno ad essere sotto la sorveglianza immediata degli avvocati fiscali generali. »

(È approvato.)

« Art. 2. Nei casi di flagrante reato, o come tali riputati a mente dell'articolo 32 del Codice di procedura criminale, i quali importino pena del carcere o maggiore, l'avvocato fiscale potrà, purchè ciò segua senza ritardo, trasportarsi sul luogo del reato, ed ivi procederà a tutte le operazioni ed a tutti gli atti occorrenti per assicurare ed accertare il corpo e le tracce del reato, e per ricevere le dichiarazioni delle persone che siansi trovate presenti al fatto, o possano somministrare utili schiarimenti intorno allo stesso, usando a tal fine delle stesse facoltà che dal suddetto Codice sono attribuite al giudice istruttore. »

JACQUEMOUD. Je demande la parole.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Jacquemoud.

JACQUEMOUD. Je désire proposer un amendement à l'article second. La Commission a été unanime, sauf un vote, en

faveur du projet. Comme je suis le membre dissident et qu'il a été fait mention de cette divergence dans le rapport, il est de mon devoir d'exposer au Sénat les motifs pour lesquels j'ai cru devoir me séparer de l'opinion de la majorité.

Suivant les dispositions contenues dans l'article en discussion, lorsqu'il y a flagrant délit et que le fait est puni par la prison ou une peine supérieure, l'avocat fiscal a la faculté de se transporter sur les lieux, pourvu que ce soit sans retard, et de procéder aux actes d'instruction, ainsi qu'à l'arrestation du prévenu.

Mon amendement a deux objets: l'un de restreindre ces pouvoirs extraordinaires accordés à l'avocat fiscal aux seuls cas de flagrants délits, où le fait est puni par des peines criminelles: l'autre d'imposer à l'avocat fiscal l'obligation de se transporter sur le théâtre du crime, pour procéder aux actes d'instruction, au lieu de lui en laisser la simple faculté.

La loi qui nous est soumise est puisée presque entièrement dans le Code d'instruction criminelle français, avec la différence, cependant, qu'elle étend les attributions de l'avocat fiscal bien au-delà de celles qui lui sont accordées par la loi française.

L'organisation du Ministère public, tel qu'il existe de nos jours, a été un très-grand perfectionnement dans l'administration de la justice. Il est incontestable que la séparation des diverses attributions judiciaires est une grande garantie pour la liberté individuelle, parce qu'elle tend à prémunir contre de fatales erreurs et à assurer le triomphe de la justice et de la vérité. Les attributions du Ministère public consistent à surveiller, à s'enquérir, à poursuivre, à requérir l'application de la peine portée par la loi. Il appartient aux juges instructeurs d'entendre les témoins, de procéder à tous les actes d'instruction, et de décerner les mandats d'arrêt. Enfin les juges ont la haute mission d'examiner les preuves qui ont été recueillies, de les peser dans la balance de la justice, et de prononcer un arrêt d'absolution ou de condamnation.

Les rédacteurs de notre Code d'instruction criminelle ont été tellement préoccupés de l'importance de maintenir une séparation entre ces diverses attributions, qu'ils ont statué dans l'article 33 les dispositions suivantes:

« Les commissaires de police, les syndics ou les vice-syndics ne pourront exercer les fonctions du Ministère public dans les affaires où ils auront procédé à quelque acte ou opération comme officiers de police judiciaire.

En effet, messieurs, de même que les libertés politiques reposent sur une sage division des pouvoirs, la bonne administration de la justice est basée sur la séparation rationnelle des attributions entre les divers membres qui composent la hiérarchie judiciaire.

Il suit de là qu'on ne doit pas faire des exceptions à ces principes, sans de très-graves motifs d'intérêt général, car toute disposition qui tend à confondre les attributions du Ministère public avec celles des juges instructeurs et des magistrats chargés de prononcer les jugements, est une atteinte portée au perfectionnement de l'organisation judiciaire.

Sans doute, ces graves motifs existent dans le cas de flagrants délits, lorsque le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, parce que la société a le plus grand intérêt à la répression des crimes. C'est pourquoi l'article 32 du Code français a armé, dans ce cas, le Ministère public de pouvoirs extraordinaires; mais, bien loin de laisser au procureur du Roi la simple faculté de se transporter sur les lieux pour commencer l'instruction et faire arrêter les coupables, cet article lui en impose le devoir.

Lorsqu'il s'agit de fait que la loi punit seulement de peines correctionnelles, il n'y a plus les mêmes motifs de recourir à des moyens extraordinaires, parce que les moyens ordinaires sont suffisants et l'on rentre dans les principes généraux, qui sont la base du Code d'instruction criminelle.

Ainsi, l'amendement que j'ai proposé consiste uniquement à faire adopter dans l'article second de la présente loi les principes qui ont prévalu dans l'article 52 du Code d'instruction criminelle français.

Les savants jurisconsultes qui ont approfondi la philosophie des lois pénales, ont fait de grandes dissertations sur cet article. Je me bornerai à résumer leurs raisonnements.

Ils ont dit : lorsque la loi considère qu'il est important à l'ordre public d'accorder au procureur du Roi des pouvoirs extraordinaires pour la défense de la société, il serait étrange qu'il eût la faculté de ne pas en faire usage; il doit être tenu de s'en servir. Le grave inconvénient qui existe à accorder au même officier ministériel le pouvoir d'instruire, d'ordonner l'arrestation et ensuite de se constituer l'accusateur du prévenu, se trouve tempéré en quelque manière parce que, lorsqu'il s'agit de crimes, l'application de la peine n'est plus requise par le procureur du Roi, puisque les crimes sont de la compétence de la Cour. S'il s'agit au contraire de délits correctionnels cet inconvénient existe avec toutes ses funestes conséquences; pour s'en convaincre, il suffit de réfléchir aux abus qui pourraient naître, comme ils ont existé dans un pays voisin, lorsque les passions politiques étaient en jeu, et à l'élasticité dont est susceptible la définition du flagrant délit qu'on trouve dans l'article 41 du Code d'instruction criminelle français, reproduit dans l'article 52 de notre Code.

Certainement, messieurs, nous sommes prémunis par la sagesse de notre magistrature, par sa dignité, son indépendance, son amour de la justice, contre les faits bien tristes, dont le célèbre auteur de *la justice criminelle en France* nous a retracé le tableau. Néanmoins, il n'est pas moins vrai que les meilleurs lois sont celles qui laissent le moins vaste champ à l'arbitraire.

On a invoqué plusieurs arguments pour écarter le système que je propose, c'est-à-dire le système du Code français. Ces arguments ne me paraissent pas sans réplique.

Et d'abord il ne suffit pas de dire que l'intention de la loi a été simplement d'écarter un obstacle qui s'opposait à ce que le Ministère public pût se transporter sur les lieux en cas de flagrants délits, soit qu'il s'agit de faits que la loi punit de la prison, soit qu'il s'agit de faits qu'elle punit des peines criminelles; qu'on n'a pas voulu faire davantage; car c'est précisément ce qui est en question. Est-il utile d'accorder au Ministère public des pouvoirs aussi extraordinaires, aussi étendus que ceux du projet? Convient-il, après lui avoir accordé ces pouvoirs, de lui laisser la faculté de ne pas en user? Cette disposition n'offre-t-elle pas deux écueils, l'un qu'on ne fasse pas un usage suffisant de ces pouvoirs, l'autre qu'ils puissent conduire à de dangereux abus. Là est le problème à résoudre, et je ne puis que me réitérer aux observations que j'ai eu l'honneur de vous soumettre.

Remarquez, messieurs, que nous avons déjà fait un grand pas dans l'article premier qui vient d'être voté. Les articles 41 et 54 de notre Code d'instruction criminelle, correspondant à l'article 9 du Code français, disposent que la police judiciaire est exercée sous l'autorité des Cours et tribunaux et que les officiers de la police judiciaire sont soumis seulement à la surveillance du Ministère public. L'article premier de la loi actuelle place tous les officiers de police judiciaire

sous la direction et dépendance des avocats fiscaux généraux et des avocats fiscaux. Je crois cette disposition fort utile, parce qu'elle donne plus de force et d'énergie à la police judiciaire; mais j'y trouve une raison de plus pour conclure qu'on dépasserait le but en étendant les pouvoirs extraordinaires du Ministère public jusqu'à celui d'instruire dans les cas de flagrants délits en matière correctionnelle.

Je reviens aux arguments qu'on m'a opposés. On a observé qu'il y a des infractions que la loi punit de peines correctionnelles, et qui offensent davantage la société que d'autres infractions que la loi qualifie de crimes. Je réponds que cet argument fait la critique de notre Code pénal. S'il était vrai qu'il eût consacré une semblable erreur dans la classification des infractions, il faudrait le rectifier, parce que les peines doivent être graduées pour chaque infraction, en raison du dommage qu'elles causent à la société; il est évident que les crimes portent un plus grand préjudice à l'ordre social que les simples délits correctionnels; on n'a d'ailleurs cité aucun exemple, et ce raisonnement ne me paraît pas concluant.

On a objecté encore qu'il est souvent très-difficile d'apprécier si une infraction est un crime ou un délit, et que cela embarrasserait l'action du Ministère public. Cependant, le Code d'instruction criminelle français est observé depuis quarante ans, l'expérience en est faite, et notre Ministère public est trop éclairé pour ne pas surmonter, aussi, une telle difficulté. La nature des renseignements qui sont transmis avec le flagrant délit détermine, presque dans tous les cas, le genre d'infraction. Dans les cas douteux, le Ministère public se règlera suivant les circonstances. Si cette raison était d'un grand poids, il faudrait aussi étendre les pouvoirs du Ministère public jusqu'aux contraventions, car il se présente aussi des cas où l'on peut douter si une infraction est un délit ou une simple contravention.

Si les pouvoirs de l'avocat fiscal étaient restreints aux crimes (a-t-on dit) ce serait accorder aux délits correctionnels le plus odieux des privilèges, le privilège de l'impunité.

Cette objection serait très-sérieuse si tous les officiers de police judiciaires, les juges de mandement, les assesseurs-instructeurs n'avaient pas la mission d'informer. Il ne faut pas perdre de vue que les pouvoirs que cette loi confère au Ministère public sont un remède extraordinaire et qu'on ne doit y avoir recours que dans le cas où les moyens ordinaires seraient insuffisants, ou bien pour de graves motifs.

Or, il me paraît démontré que notre organisation judiciaire pourvoit suffisamment à la répression des délits correctionnels, et que ces graves motifs n'existent pas en matière correctionnelle. J'ai même la conviction que, si le projet ministériel est adopté, les avocats fiscaux ne se prévaudront presque jamais des pouvoirs qui leur sont conférés lorsqu'il s'agit de simples délits; malgré cela, les coupables ne jouiront certainement pas du privilège de l'impunité, parce que les fonctionnaires à qui la loi a confié cette branche du service judiciaire, connaissent leurs devoirs et savent les accomplir avec dévouement.

Quand on aura limité les pouvoirs extraordinaires du Ministère public aux cas de flagrants délits que la loi punit de peines criminelles, il n'y aura plus les mêmes motifs pour ne pas lui imposer l'obligation de se transporter immédiatement sur les lieux, afin de commencer les informations. Les frais seront beaucoup moindres, et la crainte de détourner trop fréquemment le Ministère public de ses autres occupations sera considérablement diminuée, parce que les cas de transports seront bien plus rares.

Au reste, la question des frais ne doit pas être prise en

trop grande considération, lorsqu'il s'agit de la bonne administration de la justice, et de la protection que le Gouvernement doit accorder aux personnes et aux propriétés. La punition des crimes est si importante pour la société, pour le progrès de la civilisation qu'on ne doit rien négliger pour parvenir à ce but. Notre Code d'instruction criminelle y a pourvu d'une manière spéciale dans l'article 70. Lorsqu'il y a urgence, gravité, ou tout autre motif particulier, l'assesseur-instructeur doit se transporter sur les lieux et requérir la présence de l'avocat fiscal. Enfin les articles 4 et 8 de la présente loi contiennent des correctifs qui peuvent rassurer contre la crainte de frais trop considérables.

Je ne pense pas non plus que l'avocat fiscal fût exposé à être trop souvent dérangé de ses autres fonctions, quoiqu'on lui imposerait l'obligation de se transporter sur les lieux lors qu'il s'agit de crimes. Les cas de flagrants délits en matière de crimes ne sont pas très-fréquents. D'ailleurs, l'avocat fiscal peut se faire remplacer par un de ses substitués, ou par les fonctionnaires que la loi appelle à les suppléer. Les observations qui ont été faites par M. le sénateur Sclopis dans la discussion générale, pour exciter le Ministère à faire poursuivre énergiquement les crimes qui se commettent, donnent un nouvel appui à ma proposition.

J'ai une réponse péremptoire à toutes les objections qui ont été soulevées contre le système proposé dans mon amendement. C'est l'expérience qui en est faite avec succès, depuis quarante ans, chez une nation voisine.

Après ces considérations générales, je ne puis m'empêcher d'observer que la rédaction de l'article second du projet est essentiellement vicieuse; l'avvocato fiscale potrà, purchè ciò segua senza ritardo, trasportarsi sul luogo del reato, ecc. Il semble qu'on lui accorde une compétence conditionnelle, de telle manière que les actes auxquels il aurait procédé seraient nuls, s'il ne s'est pas transporté sans retard sur les lieux. Les défenseurs ne manqueront jamais de contester la validité des actes auxquels il aura été procédé en se fondant sur un prétendu retard que la loi n'a pas défini et qui laisse libre carrière aux argumentations. Je ne dis pas que ces raisons soient accueillies par les juges; mais enfin, puisqu'il est si facile de trouver une meilleure rédaction, qui prévienne des objections de ce genre, il conviendrait de l'adopter.

Je prie le Sénat de me permettre de dire deux mots sur l'article 3 auquel s'étend mon amendement. Je crois que dans le cas de cet article l'avocat fiscal doit être également tenu de se transporter sur les lieux. Lorsqu'un chef de maison vient invoquer la protection de la loi, il ne suffit pas que l'avocat fiscal ait la faculté, il faut qu'il ait l'obligation de se rendre sur les lieux. Cette disposition existe aussi dans l'article 46 du Code français.

Les considérations que j'ai eu l'honneur de soumettre au Sénat me paraissent motiver l'amendement que je dépose sur le bureau. Il consiste à remplacer dans l'article second cette période de projet: « i quali importino pena del carcere o maggiore, l'avvocato fiscale potrà, purchè ciò segua senza ritardo, trasportarsi, ecc. » par celle-ci: « i quali importino pena maggiore del carcere, l'avvocato fiscale si transporterà senza ritardo, ecc. »

Et dans l'article 3 commencer par ces mots: « Le stesse obbligazioni ed attribuzioni, ecc. »

DEFORESTA, ministro per la grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro di grazia e giustizia.

DEFORESTA, ministro per la grazia e giustizia. L'ono-

revole preopinante muove due obiezioni contro l'articolo 3 della legge cadente in discussione.

Egli vorrebbe da prima che la facoltà che il Governo propone di dare all'avvocato fiscale, fosse limitata ai soli reati portanti pene criminali, ai reati cioè che portano pene maggiori del carcere.

Desidera in secondo luogo che, invece d'una facoltà, s'imponga all'avvocato fiscale un obbligo.

Dopo le savie considerazioni già presentate al Senato dall'onorevole relatore, poco mi rimarrà ad aggiungere per combattere intieramente quelle obiezioni.

In quanto alla prima, parmi che diverrebbe impossibile l'attuazione della legge, qualora si volesse limitarla nel modo che l'onorevole preopinante desidera.

Ed invero, perchè l'avvocato fiscale potesse valersi della facoltà che la legge presente gli attribuisce, sarebbe mestieri che egli potesse anzitutto determinare con certezza la qualità del reato dichiarandolo o crimine o delitto; ora io domando quali sono i dati che valgono a determinare la natura del reato. Sono appunto i primi elementi che si raccolgono, le prime indagini che si fanno appena che il reato è stato commesso.

Ond'è che non si potrebbe accertare la convenienza per l'avvocato fiscale di trasferirsi sul luogo del luogo ad accertare il corpo del reato, a ricevere le prime dichiarazioni, infino a tanto ch'egli non avesse eseguite le operazioni che per la necessità delle cose deggono praticarsi nel luogo stesso del reato.

Questa ragione parmi di tale evidenza che io potrei dispensarmi dal tener dietro alle altre considerazioni che sono state presentate. Ma si diceva: dalla denuncia del reato che verrà fatta all'avvocato fiscale, dalla relazione del fatto egli potrà discernere di leggieri la natura vera del reato. Ed io rispondo, che ciò non è possibile: potrà risultare all'avvocato fiscale che un reato fu commesso, ma per definirne con giusto criterio il carattere farà mestieri indagare la natura delle circostanze; trattandosi, per esempio, d'una ferita, si dovrà apprezzarne le probabili conseguenze. E qui bisogna ritenere che la facoltà che vuoi attribuita al Ministero pubblico di recarsi sul luogo onde accertare il reato, ed assumere le prime informazioni, è ristretta ai casi di flagrante delitto, ed a quei reati che possono occorrere nell'interno di una casa, qualora ne faccia istanza il capo della famiglia.

Cosiffatti reati, quantunque non si riducano poi che a semplici delitti, offendono, non è chi possa negarlo, in modo più aperto ed espresso il senso morale della società; e quindi cresce la necessità di una pronta ed efficace repressione. Inutilmente adunque si vorrebbe limitare ai soli crimini la facoltà che si propone di attribuire all'avvocato fiscale.

Vi è di più, o signori; attualmente, nei casi di flagrante reato, gli agenti subalterni dell'avvocato fiscale, cominciando dai guardaboschi, dagli uffiziali e bass'uffiziali dei carabinieri reali, fino ai sindaci e commissari di polizia, hanno espresso l'obbligo di recarsi sul luogo e di fare quanto la legge in discussione si propone di ottenere più efficacemente dall'avvocato fiscale, coll'attribuirgli le stesse facoltà, tanto nei casi di crimini che in quelli di semplici delitti.

Ora io domando: non sarà al tutto conveniente che l'avvocato fiscale d'ora in avanti sia autorizzato a fare direttamente, e per se stesso, ciò che ora potrebbesolo operare per mezzo dei suoi subalterni?

L'avvocato fiscale deve conoscere i suoi agenti subalterni ai quali la legge, nei casi di flagrante reato, impone l'obbligo di ricercar immediatamente il corpo del reato, e di procedere

all'uopo all'arresto del colpevole, e di ricevere altresì le prime dichiarazioni.

Quando l'avvocato fiscale crederà che gli agenti subalterni posti sotto la sua direzione a ragione della loro abilità e del loro zelo, non saranno per venir meno all'ufficio loro, potrà rimanersi nell'ufficio e dispensarsi dal procedere; ma se per avventura non scorderà nei suoi agenti subalterni bastevole attitudine a bene adempiere alle loro funzioni, allora farà opportunamente uso della facoltà, che si vuole a lui riservata, o si tratti di crimini, o si tratti di semplici delitti.

Quanto all'altra obiezione per cui si vorrebbe convertire la detta facoltà in una positiva obbligazione, io deggio premettere che nell'attuale procedura criminale abbiamo già un funzionario pubblico a cui la legge impreteribilmente impone così fatto dovere; e non solo abbiamo questo funzionario che è il giudice istruttore, ma abbiamo ancora, come testè io diceva, tutti gli agenti subalterni dell'avvocato fiscale, gli ufficiali di polizia, ai quali tutti sono commesse uguali funzioni. Eppertanto che cosa si desidera ancora?

Si desidera di dar facoltà all'avvocato fiscale, qualora egli non sia abbastanza tranquillo sull'esecuzione della legge, qualora dubiti che gli agenti subalterni non sappiano adempiere a tali atti, di assumerne egli stesso l'adempimento.

Non è quindi il caso di ridurre le facoltà ai termini di una vera obbligazione, perchè operando in tal guisa si verrebbero a duplicare gli atti, necessitando due funzionari a far sempre la stessa cosa; e di ciò nascerebbero vari inconvenienti.

Il primo inconveniente lo accennava l'onorevole senatore preopinante, quello cioè di sopraccaricare le finanze, in tutti i casi previsti da questa legge, di una duplice spesa.

Noi avremmo sempre da sopportare una duplice spesa di trasferta, quella del giudice d'istruzione che tiene l'obbligo impostogli dal Codice di procedura criminale, e quello dell'avvocato fiscale a cui il preopinante vorrebbe anche imposto simile dovere.

Si diceva, ed a ragione, che quando si tratta dell'amministrazione della giustizia, quando si tratta di accertare i reati, e di punire i delinquenti non conviene attendere ai risparmi, non si deve bilanciare la spesa, ma che vuolsi ad ogni modo aggiungere lo scopo della legge, vuolsi proteggere la società contro ai delinquenti.

Io ne convengo, ma deesi pur convenire che bisogna operare con misura, risparmiando ogni spesa inutile o superflua, e combinando accuratamente le giuste esigenze della sicurezza sociale coll'interesse dei contribuenti, che non possiamo dimenticare.

Imponendo all'avvocato fiscale un obbligo assoluto potrebbe di leggieri intervenire che il giudice d'istruzione già si fosse trasferito sul luogo, o che gli agenti subalterni già avessero ugualmente operato, e che tuttavia egli, ciò sapendo, fosse costretto ad eseguire una inutile trasferta senza altro effetto, fuori quello di rinnovare la spesa.

Si veniva anche dicendo che, data all'avvocato fiscale una semplice facoltà, egli potrebbe trascurarne il legittimo uso, e che allora tornerebbe presso che illusoria la legge. Ma io rispondo in primo luogo che si debbe far fondamento sul carattere virtuoso dei magistrati e sul sentimento del dovere in cui sono informati tutti in generale gli agenti del Governo: dico in secondo luogo che tutto mi porta a credere che i magistrati saranno per adempiere esattamente al loro ufficio.

E quando avvenisse che la facoltà di fare gli atti riputati utili pel pronto accertamento dei reati, e per lo scoprimento dei delinquenti, non fosse opportunamente usata, allora il Governo saprebbe come provvedere all'uopo.

Un altro motivo ancora, per cui, a mio credere, non si debbe imporre all'avvocato fiscale l'obbligo assoluto di trasferirsi sul luogo del reato, ogniquivolta si tratti di reati flagranti, sta in ciò che egli potrebbe essere collocato nella necessità di lasciare altri lavori non meno importanti, e forse anco di maggior momento. In tali casi l'avvocato fiscale deve essere lasciato giudice dell'opportunità e libero nella scelta. Può di fatto occorrere che nell'atto in cui sia richiesto di accettare un reato intervenuto nell'interno di una casa, ovvero un flagrante delitto, debba attendere ad una qualche causa criminale, e praticare qualche atto che non si possa omettere o ritardare senza grave danno della società; allora, io dico, deve applicarsi a ciò che sia più utile e più urgente.

Si diceva inoltre: l'avvocato fiscale può far per mezzo dei suoi sostituti ciò che sia impossibilitato a fare da sé. Ma io rispondo: può occorrere altresì che l'avvocato fiscale non abbia appo di sé il sostituto, o veramente sia questi impedito da infermità o da altri lavori.

Nè mi muove la considerazione che sia in facoltà del tribunale di deputare all'uopo alcuno dei suoi membri ad esercitare le funzioni del pubblico Ministero. Ben vede il Senato che ciò richiede tempo, quando invece vuolsi procedere immediatamente e senza la menoma dilazione. Posta la necessità che sia avvisato il presidente, e che il tribunale si raccolga a deputare quello dei suoi membri che in surrogazione dell'avvocato fiscale adempisca agli atti prescritti dalla legge nei casi di flagrante reato, ognun vede che si andrebbe ad incontrare quel ritardo che vuolsi ad ogni costo evitare.

L'onorevole preopinante mi veniva ancora opponendo un vizio di redazione. Egli trovava meno opportuna l'espressione inserita nell'articolo 2: *purchè ciò si faccia senza ritardo*.

Egli avvisava che, ponendo questa limitazione all'esercizio della facoltà che la legge si propone di dare all'avvocato fiscale, tornerebbe forse illusoria la disposizione medesima, o quanto meno potrebbe dare luogo a controversie, compiuti che fossero gli atti: il difensore potrebbe impugnare la validità dei primi atti fatti dall'avvocato fiscale negando che l'avvocato fiscale sia andato prontamente sul luogo: *vi è stato (ei direbbe) un ritardo; esso ritardo non è determinato dalla legge; qualunque stasi, può essere di un'ora, di due, di tre; ma, dato il ritardo, l'avvocato fiscale non era più in diritto di usare di tale facoltà, e quindi gli atti ai quali ha proceduto non sono efficaci*.

A tranquillare l'onorevole preopinante dee bastare una disposizione che trovasi nella legge stessa, in cui è detto essere facoltativo al giudice d'istruzione, proseguendo l'istruzione, di rifare i primi atti.

È da ritenersi però che qui non si tratta che del primo verbale diretto ad accertare lo stato delle cose, perchè l'avvocato fiscale non può far giurare i testimoni che esamina; egli non fa che accertare lo stato delle cose, ricevendo dichiarazioni dei testimoni le quali non hanno effetto che di semplici schiarimenti, ed è poi il giudice d'istruzione che forma il processo.

Ora il giudice d'istruzione, come già osservava l'onorevole relatore, o ripete e riforma i primi atti fatti dall'avvocato fiscale, o non li riforma, e se li appropria; ma si nell'uno che nell'altro caso ogni difficoltà viene per lui eliminata; e quindi rimane pur sempre evidente l'utilità della proposta, che all'avvocato fiscale sia data la sola facoltà di trasferirsi sul luogo, della quale, non è a dubitarsi, farà discretamente uso nell'interesse vero della giustizia.

Rimane ancora che io risponda all'altra obiezione che, data, come si propone, una semplice facoltà all'avvocato fi-

scale, la legge non provvederebbe in modo positivo all'accertamento dei reati commessi nell'interno di una casa.

Ciò riguarda specialmente la materia dell'articolo 3; ma basta il riflettere che l'obbligo di attendere all'accertamento dei reati dovunque seguano, e così anche nell'interno delle abitazioni, rimane sempre, secondo la legge di procedura, nelle attribuzioni ordinarie dell'istruttore, quand'anco non intervenga la richiesta del capo della famiglia; dimodochè la facoltà che ora vuolsi aggiungere all'avvocato fiscale è un di più che vale a meglio tutelare la società, anzichè lasciarla indifesa.

PRESIDENTE. Io debbo chiedere al Senato se stima di appoggiare le due proposizioni fatte dal senatore Jacquemoud. L'emendamento suo consiste in due parti: egli vorrebbe che la portata della legge si riducesse ai soli crimini escludendone i delitti, vorrebbe pure che la facoltà data agli avvocati fiscali si cambiasse in obbligo.

Debbo domandare separatamente sopra queste due parti dell'emendamento l'appoggio del Senato.

Chi appoggia la prima parte voglia levarsi.

(Non è appoggiata.)

Chi appoggia la seconda voglia pur levarsi.

(Non è appoggiata.)

(L'emendamento non è approvato.)

Metto dunque ai voti l'articolo 2 quale fu proposto dal Ministero ed approvato dall'ufficio centrale.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 3:

« Art. 3. Le stesse attribuzioni impartite all'avvocato fiscale dall'articolo precedente, avranno luogo anche fuori del caso di flagrante reato, semprechè trattandosi di crimine o delitto commesso nell'interno di una casa, il capo della famiglia richieda l'avvocato fiscale per accertarlo. »

(È approvato.)

« Art. 4. L'avvocato fiscale nel trasferirsi sul luogo del reato ne darà avviso al giudice istruttore, ma senza attendere procederà com'è sovra prescritto.

« Giunto che sia sul luogo il giudice d'istruzione, spetterà ad esso di fare gli atti occorrenti a norma delle sue attribuzioni. »

(È approvato.)

« Art. 5. Nei casi contemplati negli articoli secondo e terzo l'avvocato fiscale può ordinare l'arresto delle persone, contro le quali concorrano gravi indizi, ovvero tentativo o grave sospetto di fuga, o la persona denunciata sia fra quelle indicate nel capo terzo, titolo ottavo, libro secondo del Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 6. L'arrestato sarà immediatamente condotto avanti l'avvocato fiscale da cui ne fu ordinato l'arresto, il quale lo interroga ed assume le informazioni più urgenti.

« L'avvocato fiscale deve al più tardi entro le ventiquattro ore rimettere l'arrestato al giudice istruttore.

« Se però nell'intervallo egli avrà riconosciuto dagli interrogatorii fatti o dalle informazioni assunte che vi sia luogo al rilascio, dovrà immediatamente ordinarlo. »

(È approvato.)

« Art. 7. Alla compilazione degli atti a cui procede l'avvocato fiscale deve intervenire il suo segretario o quello del tribunale; in mancanza od impedimento di questi, un ufficiale di pubblica sicurezza, un notaio, od un membro della amministrazione comunale o due testimoni.

« Qualora però questi testimoni non si potessero rinvenire senza ritardo, si potrà procedere dall'avvocato fiscale anche

senza di essi, facendone però menzione nel processo verbale.

« Non potrà fare prestare il giuramento ai testimoni: riceverà quello dei periti.

« Nel resto si osserveranno le regole e le forme stabilite dal Codice di procedura criminale per gli atti di simil natura. »

(È approvato.)

« Art. 8. Se giunto sul luogo del reato l'avvocato fiscale trova che gli atti a cui si deve procedere fossero già iniziati da uffiziali subalterni di polizia giudiziaria, esso può riassumerli e proseguirli, o commetterne loro la continuazione.

« Potrà pure commetterne ad essi l'esecuzione, quantunque non avessero ancora prima del suo arrivo proceduto ad alcun atto. »

(È approvato.)

« Art. 9. I processi verbali e gli atti come sovra compiuti, coi corpi di reato, documenti ed oggetti posti sotto sequestro, debbono dall'avvocato fiscale essere tosto trasmessi al giudice istruttore colle sue requisitorie.

« Questi ha facoltà di rifare in tutto od in parte gli atti che non credesse compiuti. »

(È approvato.)

« Art. 10. Gli atti ai quali gli avvocati fiscali sono dalla presente legge autorizzati potranno essere eseguiti anche dall'avvocato fiscale generale da cui i medesimi dipendono, sempre che esso lo stimi conveniente, uniformandosi però al tenore delle precedenti disposizioni. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Volanti.....	52
Voti favorevoli.....	53
Voti contrari.....	1

(Il Senato adotta.)

Prego i signori senatori di riprendere il loro posto.

DELIBERAZIONE CIRCA L'ESAME DEI BILANCI DEL 1852.

PRESIDENTE. Signori senatori, prima di passare all'ordine del giorno, cioè alla continuazione della discussione sulla legge della leva, io debbo invitare il Senato a volersi pronunziare sopra un oggetto pel quale può essere assai conveniente che spieghi fin d'ora la sua intenzione.

Al principio della Sessione, che oramai trovasi al suo scorcio, il Senato, secondo il regolamento, nominò una Commissione permanente di contabilità e di finanza, incaricata di esaminare i bilanci che dovevano essere presentati alla nostra sanzione.

Questa Commissione ha già esaurito il suo mandato, cioè ha già presentato al Senato i suoi rapporti sui bilanci del 1851; in conseguenza potrebbe dubitarsi da taluno se il mandato conferitogli possa anche comprendere in sé i bilanci del 1852, dei quali non potrà essere indugiata la presentazione a questa Camera. Per evitare ogni dubbio, ed anche perchè sarà conveniente che qualunque siano le persone incaricate dell'esame primiero dei nuovi bilanci del 1852, abbiasi un tempo largo da poter prepararsi con minuto studio, io credo conveniente che il Senato dichiari se è suo intendimento che la Commissione stata nominata al principio della Sessione

abbia anche ad occuparsi di questi nuovi bilanci, oppure abbia a nominarsi una Commissione diversa.

Io propongo dunque alla votazione del Senato se intenda o no di trasmettere alla Commissione già nominata i bilanci medesimi.

Chi così pensa voglia levarsi.

DE CARDENAS. La Commissione presente, io credo che, per voto del Senato, sia stata nominata dal signor presidente...

PRESIDENTE. La Commissione è stata nominata dal Senato in seduta segreta secondo le nostre discipline, e quindi annunciata in seduta pubblica. Come poi venne a riconoscersi che questa Commissione non era composta di tante persone, quante erano necessarie per suddividere in varie Sotto-commissioni l'esame di tutti i bilanci dello Stato, allora io dovetti creare un'aggiunta di persone a questa Commissione; e il Senato ebbe la compiacenza di riferirsene in ciò al giudizio del presidente, il quale nominò parecchi altri membri.

DE CARDENAS. Egli è appunto su ciò che io volevo dire, che forse qualcheduno dei membri di quella prima Commissione si trova od assente, od ammalato; vorrei quindi invitare il Senato a supplire ai mancanti onde possa il lavoro procedere con quella prontezza e velocità che è desiderata, e ciò, o per un voto di confidenza alla Presidenza, o per altri mezzi che stinasse opportuni.

DI MONTEZEMOLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Montezemolo.

DI MONTEZEMOLO. Per parte mia sono disposto a dare il mio voto a tutti quei membri che già componevano la Commissione del bilancio; ma credo che sia utile di non immobilizzare gli uffici del Senato, e di decernere un nuovo mandato ogni qual volta si tratta di adempiere un nuovo ufficio.

CIBRARIO. Leggendo il regolamento del Senato mi pare di avvertire che l'elezione di due Commissioni permanenti sia fatta per tutta la Sessione e non solamente per i primi bilanci che si possono presentare.

Effettivamente l'articolo 23 dice:

« In principio di ogni Sessione il Senato nomina fra i suoi membri due Commissioni permanenti, cioè una Commissione composta di dodici membri per l'esame e relazione della legge dei conti, di bilancio, delle leggi relative ad imposizioni di tributi, od a contabilità, non che di quelle portanti supplementi di crediti, ed una Commissione di agricoltura, industria e commercio composta di cinque membri. »

Mi pare che queste parole si estendano a tutta indistintamente la Sessione, ed a tutte quante le leggi di finanza o di contabilità che nel corso della stessa Sessione si possono presentare.

DI POLLONE. Domando la parola per aggiungere un'osservazione a quelle che ha svolte ora il senatore Cibrario.

Mi permetto di notare al Senato che esso ha pregiudicato la questione in questo senso; mentre quando venne presentata la legge che intendeva a prolungare il tempo utile alla consegna della tassa sul commercio e sulle arti liberali, il Senato non fece veruna difficoltà nel rimandare alla stessa Commissione l'esame di questa, la quale, radunatasi, ne fece la relazione, e la legge fu poscia votata. Quindi io credo che non possa esservi alcun dubbio su quanto esponeva l'onorevole senatore Cibrario; massime che il Senato già l'intendeva così dal momento che ha rimandato, come accennava poc'anzi quella legge, alla Commissione stessa.

PRESIDENTE. Ad ogni modo basta che qualche difficoltà siasi mossa su tale proposta perchè io debba interrogare il giudizio del Senato.

Chi crede che le leggi di finanze che verranno, cioè i bilanci che saranno tra breve comunicati alla Camera debbano essere trasmessi alla Commissione creata al principio di questa Sessione voglia alzarsi.

(Il Senato approva.)

Debbo anche invocare il giudizio del Senato se e in che modo stimi che si debba supplire alle mancanze di quei membri dell'antica Commissione che talvolta potessero essere impediti.

Voci. Il conte Gallina fu già surrogato.

Vari senatori. Il presidente li surrognerà.

PRESIDENTE. Mi pare che il Senato sia unanime nel voler commettere al presidente, occorrendo di surrogare quei commissari che si trovino impediti.

Il presidente perciò eseguirà il mandato che il Senato gli conferisce.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL RECLUTAMENTO DELL'ARMATA DI TERRA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della legge sulla leva, articolo 13.

Si era dato incarico alla Commissione di esaminare in che modo doveva concepirsi quest'articolo, per coordinarlo col voto già ieri emesso: prego il relatore della Commissione cavaliere Colla di voler indicare al Senato la nuova redazione.

COLLA, relatore. Non credo abbisogni di nuova redazione se non il luogo che dice *assistente alle sedute del Consiglio con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri reali*, al quale si dovrebbero sostituire queste parole: *assistente alle sedute del Consiglio con voce consultiva il commissario di leva ed un ufficiale dei carabinieri reali.*

FALLAVICINI IGNAZIO. Si dovrebbe anche variare il numero dell'articolo.

PRESIDENTE. L'articolo che ieri si aggiunse forma l'articolo 13.

COLLA, relatore. Si può ammettere intanto la variazione e infine si faranno le variazioni di citazioni.

PRESIDENTE. Se non v'ha altra osservazione sull'articolo 13, io lo pongo ai voti con questa variazione: *il commissario di leva ed un ufficiale dei carabinieri reali.*

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 14. Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

« L'intervento di tre votanti basta a rendere legali le decisioni.

« Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il presidente, si astiene dal votare, ed ha soltanto voce consultiva il più giovane dei consiglieri od il meno anziano degli uffiziali presenti. »

(È approvato.)

« SEZIONE III. Della formazione delle liste di leva. — Articolo 15. Il primo di gennaio di ciascun anno i sindaci sono in obbligo di far conoscere con espressa notificazione ai giovani che nell'anno incominciante compiono il diciannovesimo della loro età il dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva del comune in cui hanno legale domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro è imposto di curarne l'iscrizione. »

(Il Senato adotta.)

« Art. 16. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

« 1° I giovani il cui padre o tutore abbia domicilio nel comune, non ostante che essi giovani dimorino altrove, siano arruolati in un corpo di truppa, assenti, espatriati, emancipati, detenuti, o figli di un espatriato, o di un militare in attività di servizio o prigioniero di guerra, il cui ultimo domicilio fosse nel comune;

« 2° I giovani ammogliati il cui padre, od in mancanza di questo la madre, abbia domicilio nel comune, se da essi non si giustifichi di avere legale domicilio in altro comune;

« 3° I giovani ammogliati domiciliati nel comune, sebbene il loro padre o loro madre abbia altrove domicilio;

« 4° I giovani nati e domiciliati nel comune che siano privi di padre, madre e tutore;

« 5° I giovani domiciliati nel comune che, non risultando compresi in alcuno dei casi preavvertiti, non giustifichino di loro iscrizione in altro comune;

« 6° I giovani nati in un comune dello Stato, i quali non provino di appartenere ad altro Stato;

« 7° I giovani esteri di origine naturalizzati e domiciliati nel comune;

« 8° Gli esposti dimoranti nel comune, ed i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti. »

LA MARNORA, ministro per la guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha la parola.

LA MARNORA, ministro per la guerra. Io vorrei fare a quest'articolo una piccola variazione. Credo che sarebbe più adattato dire nel primo alinea, a vece di *siano arruolati in un corpo di truppa*, il dire *siano assentati*, perchè l'atto per il quale un individuo passa a far parte di un corpo, dicesi *assento*; la parola *arruolamento* esprime piuttosto l'operazione successiva per la quale esso viene descritto sui ruoli.

COLLA, relatore. Vi è poi assenti dopo.

PRESIDENTE. Ascritti sembrami che si possa dire.

DI PETTINENGO, commissario regio. Assento è il termine tecnico.

PALLAVICINI IGNAZIO. L'articolo 16 dice: *i giovani il cui padre o tutore, ecc.*, e nel progetto invece del Ministero eravi *il padre, madre o tutore*. Non saprei se questa omissione della madre fosse errore materiale, o se sia stata fatta espressamente.

COLLA, relatore. È stata fatta espressamente. Se la madre non è tutrice, non si deve applicare la disposizione della legge; se invece lo è, allora sta compresa sotto il nome di tutore. Se la madre si rimarita, o va a stare in altro paese, il domicilio del figlio non deve essere il domicilio della madre.

PALLAVICINI IGNAZIO. Osserverò che per lo più la gente di bassa condizione non fa, alla morte del padre, questi atti giuridici di eleggere tutori; potrebbero perciò succedere inconvenienti. Per questo io mi era permessa questa osservazione.

PRESIDENTE. Stante l'adesione data dalla Commissione alla proposta di sostituire la parola *assentati* a quella di *arruolati*, io metto ai voti l'articolo così modificato.

(È approvato.)

« Art. 17. I giovani domiciliati nel comune, i quali non potendo accertare con documenti autentici l'epoca della loro nascita, sono per opinione pubblica considerati di età che li renda soggetti a far parte della leva, sono egualmente soggetti alla iscrizione sulle liste, e così pure vi sono iscritti i giovani che per età presunta si presentano spontanei all'iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre, o dal tutore. »

(È approvato.)

« Art. 18. La lista di leva è compilata per cura del sindaco entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui all'articolo 15, e sulle indagini da farsi nei registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti od informazioni.

« Il primo del successivo mese di febbraio, e per quindici giorni consecutivi, è per cura del sindaco pubblicato l'elenco dei giovani iscritti su detta lista. »

(È approvato.)

« Art. 19. Nel corso dello stesso mese di febbraio il sindaco deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni, od i richiami che gli vengano fatti per omissioni, per false indicazioni, o per errori quali che siano. »

(È approvato.)

« Art. 20. Il Consiglio delegato esamina la lista di leva, ed occorrendo la rettifica a riguardo dei giovani che in qualsiasi modo risultino ommessi od iscritti indebitamente; e tenendo conto delle osservazioni, dichiarazioni e richiami, di cui nel precedente articolo 19, fa seguire le modificazioni, le aggiunte e le cancellazioni che siano necessarie. »

(È approvato.)

« Art. 21. Compiuta la verificazione, la lista è firmata dal sindaco e dai consiglieri che ne fecero l'esame, e trasmessa per copia autentica all'intendente della provincia nei dieci giorni immediatamente successivi. »

DI PAMPARATO. Dimando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI PAMPARATO. L'imposta della leva sicuramente è una delle più essenziali e più gravose pel paese; mi pare perciò non si debbano omettere tutte quelle precauzioni che valgono ad assicurare il pubblico che il Governo non fa torto ad alcuno.

Sembrami adunque che dopo questa verificazione non sarebbe male prescrivere, che ancora fosse pubblicata questa lista una volta per quelle rettificazioni che possono essere conseguenza dei richiami fatti antecedentemente.

La lista può essere variata, può venire fatto un richiamo di aggiungere un individuo che il Consiglio delegato giudicò non ammettere, perchè aveva buone ragioni di non ascriverlo. Per questo debbono sapere tutti gli iscritti che quel giovane non venne iscritto.

Credo che la maggior pubblicità, salvo il ritardo di qualche giorno, non possa recare danno. Proponerei quindi di aggiungere a quest'articolo sul fine le seguenti parole: *dopo una sola pubblicazione.*

PRESIDENTE. Sarebbe bene che formulasse le parole colle quali vuole che s'faccia tale aggiunta all'articolo.

COLLA, relatore. Farò osservare che all'articolo 28 per cura del sindaco è nuovamente pubblicato l'elenco nominativo degli iscritti chiamati alla leva; di più, quest'elenco si rilegge al momento dell'estrazione. Sembra pertanto che la seconda pubblicazione che vorrebbe l'onorevole preopinante, sia già prescritta dall'articolo 28.

DI PAMPARATO. Si riferisce questa al punto in cui già si tratta della partenza.

Voci. No! no!

COLLA, relatore. Quando si annunzia la chiamata, si fa nuovamente pubblicare l'elenco.

DI PAMPARATO. Se il Senato non crede d'ammettere il mio emendamento, mi rimetto. Ma del resto io non credo possa essere dannosa questa pubblicazione.

PRESIDENTE. Il senatore Di Pamparato propone che si aggiunga una clausola al fine dell'articolo, e che si dica: *dopo una nuova pubblicazione della leva.*

Dimando se sia appoggiata quest'aggiunta.

(È appoggiata.)

Pongo ai voti quest'emendamento.

Chi lo approva voglia rizzarsi.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 21.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 22. G'inscritti menzionati nell'articolo 17 sono cancellati dalla lista di leva, se prima della verificazione definitiva facciano prova di età minore della presunta. »

(È approvato.)

« Art. 23. Il sindaco iscrive ulteriormente sulla lista di leva i giovani della classe chiamata, che si presentino spontanei, o vengano scoperti o denunciati ommessi, tiene conto delle mutazioni che succedono intorno alla situazione degli iscritti, e prende nota delle variazioni a cui possa andare soggetta la lista dal momento della sua trasmissione all'intendente sino a quello della verificazione definitiva. »

(È approvato.)

« Art. 24. Sulla lista di leva della prima classe a chiamarsi sono da aggiungere:

• 1° Gli ommessi in leve anteriori, di cui all'articolo 34, e quegli altri che s'ansi presentati spontanei per essere iscritti prima o dopo che siasi scoperta la loro ommissione;

• 2° G'inscritti della leva precedente, di cui all'articolo 42. »

(È approvato.)

« Art. 25. Si debbono aggiungere ugualmente e porre in capo di lista g'inscritti delle classi anteriori, che a ragione di età e del loro numero d'estrazione avrebbero dovuto far parte del contingente della rispettiva loro classe, e si trovano in una delle condizioni infra specificate:

• 1° Renitenti nel caso preveduto dall'alinea dell'articolo 167;

• 2° Dichiarati temporariamente esenti nei casi espressi nell'articolo 92;

• 3° Dichiarati esenti, dispensati, o riformati in leve anteriori, e riconosciuti in seguito nel caso preveduto dall'articolo 60;

• 4° Sospesi alla partenza per infermità, od altri motivi;

• 5° Dichiarati rivedibili dal Consiglio od all'estero. »

(È approvato.)

« Art. 26. Sono altresì aggiunti e posti in capo di lista gli ommessi di leve anteriori, i quali, non essendosi posteriormente presentati per essere iscritti, si debbono considerare sottrattisi all'iscrizione. »

DI PETTENNGO, commissario regio. Proporrei di fare un solo degli articoli 25 e 26, in quanto che la disposizione che si comprende in questo si deve considerare come un caso da comprendersi nell'articolo 25, come appunto ebbi l'onore di accennare al relatore senatore Colla.

PRESIDENTE. L'interposizione fatta dell'articolo 7 ministeriale tra gli articoli 12 e 13 della Commissione renderebbero in tal modo insignificante. Propongo pertanto al Senato di votare l'unione dei due articoli.

COLLA, relatore. Bisognerebbe mettere:

6° Gli ommessi di leve anteriori, ecc., lasciando sono altresì, ecc.

PRESIDENTE. Chi approva quest'ultimo paragrafo dell'articolo voglia levarsi.

(È approvato.)

« SEZIONE IV. Della chiamata alla leva, e della convocazione del Consiglio in seduta preparatoria. — Art. 27.

SESSIONE 1851 — SENATO DEL REGNO — Discussioni 132

L'intendente fa pubblicare in tutti i comuni della provincia l'ordine della leva, con riserva di far conoscere in simil modo con apposito manifesto il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno le singole operazioni di leva. »

(È approvato.)

« Art. 28. Per cura del sindaco è nello stesso tempo pubblicato l'elenco nominativo degl'inscritti chiamati alla leva. »

(È approvato.)

« Art. 29. L'intendente provvede inoltre affinché il Consiglio di leva si riunisca in seduta preparatoria:

• Per delegare il presidente del Consiglio medesimo, od uno dei consiglieri provinciali che ne sono membri alla verificazione delle liste di leva, alla estrazione, ed al primo esame degl'inscritti;

• Per determinare i giorni in cui debbano avere luogo sia le operazioni di estrazione, sia quelle di esame definitivo degl'inscritti;

• E per fare quelle altre disposizioni preparatorie che meglio possano accelerare il compimento di tutte le operazioni della leva. »

Questo articolo è di quelli che debbono andare coordinati colla votazione già data ieri dal Senato relativamente all'articolo 15. Prege perciò la Commissione di spiegarsi in proposito.

COLLA, relatore. Propriamente non riguarda questo articolo ma piuttosto l'altro successivo: però sarebbe il caso di togliere la parola *delegare*.

DI PETTENNGO, commissario regio. Veramente quella parola non è necessaria, perciò la si potrebbe benissimo togliere.

COLLA. Io proporrei di sopprimere il primo alinea.

PRESIDENTE. Si propone di sopprimere il primo alinea, quello che concerne alla delegazione del presidente del Consiglio.

Propongo adunque di voler votare il primo paragrafo, ed il secondo e terzo alinea.

Chi così pensa voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

« SEZIONE V. Della verificazione definitiva delle liste, della estrazione, e del primo esame degl'inscritti. — Art. 30. Il commissario di leva procede nel capoluogo del mandamento nel luogo, nel giorno, e nell'ora stabiliti dal manifesto, di cui all'articolo 27, alla verificazione definitiva delle liste di leva, ed alla estrazione.

« Un ufficiale, od in mancanza un maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali assiste il delegato in queste operazioni. »

(È approvato.)

« Art. 31. L'estrazione è pubblica e debbono convenirvi i sindaci del mandamento coi rispettivi segretari di comunità, gli iscritti ed i loro rappresentanti. »

(È approvato.)

« Art. 32. Il commissario aggiunge sulle liste di leva d'ogni comune le iscrizioni che i sindaci hanno ulteriormente effettuate e cancella quelle che si riconoscono insussistenti.

« Fa quindi leggere ad alta voce le liste così rettificata, ed invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se a loro avviso sia occorsa alcuna ommissione, e sulle osservazioni dei sindaci e degli iscritti od aventi causa statuisce a tenore della presente legge. »

COLLA. Qui sarebbe il vero luogo, dove occorrerebbe introdurre qualche aggiunta in ordine all'osservazione da me fatta per g'inscritti i quali sono ignoti.

Io non insisterò di più; siccome però ho fondato motivo di credere che non saranno cancellati quegli iscritti che sono

ignoti, così credo che sarebbe veramente necessaria una misura in proposito. Ho riconosciuto, dopo le varie discussioni ch'ebbero luogo nel Senato, che la città di Torino non ha potuto somministrare il suo contingente nell'ultima leva: ciò è prodotto da che il numero degli ignoti nella città di Torino è almeno di un terzo degli iscritti. Tutti questi ignoti sono dichiarati renitenti, e non sono mai né ricercati, né puniti.

Una gran parte poi è d'iscritti che hanno soddisfatto all'obbligo della leva in altro comune; ma intanto la città ed il mandamento di Torino sopporta il grave danno di vedere ripartito il contingente sopra un numero d'iscritti il quale è di un buon terzo inferiore all'effettivo.

Queste considerazioni mi sembrano gravi assai, e meritevoli di qualche attenzione; imperciocchè, siccome dissi, il numero da somministrarsi dalla città di Torino non poté essere compiuto, e così succederà probabilmente in varie città popolate non tanto quanto Torino, ma che pure hanno una popolazione molto elevata.

DI PETTINGO, commissario regio. Mi pare che l'articolo 52 provveda appunto al caso accennato dall'onorevole senatore Colli, in quanto che ivi si dice, che il delegato cancella le iscrizioni che si riconoscono insussistenti, e per altra parte all'articolo secondo è pur prescritto il dovere che incombe al Consiglio delegato del comune di esaminare preventivamente le liste e di rettificarlo a riguardo dei giovani, che in qualsiasi modo risultino iscritti indebitamente; mi pare quindi che la legge quale è in discussione preveda i casi accennati dall'onorevole senatore Colli, e cauteli per ogni modo gl'interessi stessi dei comuni, dacchè il Consiglio delegato, cui preme di cautelare gl'interessi degl'iscritti, deve appurare le liste, e le cancellazioni non hanno luogo per parte del commissario che in seguito alle dichiarazioni del Consiglio delegato di cui fa parte il sindaco.

COLLI. Io debbo insistere a questo riguardo; io ho citato fatti, e la cosa è recente. La misura esisteva già; la leva si è fatta; gl'ignoti non sono stati cancellati; ed io credo che ciò a Torino porti qualche difficoltà. Nei mandamenti non tanto popolosi come quello di Torino, la cosa ha luogo; imperocchè il commissario di leva chiede agli astanti: conoscete questo giovane? ed allora procede alla cancellazione; a Torino veramente il chiedere agli astanti *conoscete questa persona?* non è una prova sufficiente, motivo per cui io credo che il commissario di leva esiterà sempre a farlo, se non vi è assolutamente autorizzato dal Governo o dalla legge; epperò, se non si cancellano, ho già significato al Senato quali ne siano le conseguenze.

Il mandamento di Torino non potrà mai somministrare il contingente; ora soprattutto, che il riparto si fa nelle liste di leva, il danno per Torino diviene ancora più grande. Altre volte si faceva il riparto nella popolazione; la popolazione si rinnova; se erano partite molte persone, ne erano anche giunte molte altre, dimodochè la popolazione manteneva una specie d'equilibrio fra lo stato reale degli uomini di cui poteva disporre il mandamento, ed il contingente a lui assegnato. Ma ora che il contingente si assegna nelle liste di leva, accade che tutti quelli i quali sono nati a caso in Torino, o quindi hanno trasportato il loro domicilio altrove, sono consegnati sulla lista degli iscritti, e fanno per conseguenza parte della lista della leva nella quale si stabilisce il contingente.

Da questo io credo abbia a derivare un gravissimo inconveniente; e tièno che s'insista affinché i commissari di leva di Torino, di Genova e delle altre città, le quali saranno

in circostanze paragonabili a questa, debbano procedere alla cancellazione dopo che si saranno assicurati dal sindaco e dagli astanti, che non si può avere veruno schiarimento sopra quell'individuo, salvo a questo, come ho già detto, di sopportare poi le pene che sono a lui devolute per non essersi consegnato.

COLLA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COLLA, relatore. Io non saprei veramente né contestare i fatti indicati dall'onorevole senatore preopinante, né trovar modo di poter evitare tutti gli inconvenienti di cui egli si lagna. La legge mi pare abbia provveduto a tutti i casi, sia per norma degl'incaricati e dei sindaci nel fare le liste, sia per norma degl'incaricati e consiglieri delegati di rettificarle. Queste liste sono pubblicate due anni prima della chiamata; durante questi due anni, un articolo espresso impone al sindaco l'obbligo di notare tutte le variazioni che occorrono, e di far tutte le ricerche necessarie; infine viene il delegato, ossia il commissario di leva, interroga tutte le parti interessate e fa poi quelle cancellazioni che ravvisa opportune. Io non saprei che cosa si possa mettere di più nella legge. Se questa disposizione fosse veramente necessaria, dovrebbe piuttosto mettersi nel regolamento a guisa di raccomandazione ai commissari di leva onde si addentrino molto in queste ricerche e veggano bene di non ammettere iscritti ignoti, quantunque di questi non avvenga mai che non sia conosciuto il domicilio attuale. Ma neppure in ciò si può andare con molta larghezza perchè altrimenti si cadrebbe nell'altro inconveniente, quello cioè di liberare troppo facilmente chi debbe essere soggetto a tutte le conseguenze della leva.

COLLI. Io credo che sarebbe opportuno di aggiungere alle parole: *che si riconoscono insussistenti*, le seguenti: *o relativi a persone ignote*; sono ignote perchè non si trovano. Mi fu lecito ancora di aggiungere che non sarebbero liberate, perchè quando sono ritrovate vengono assoggettate alle penalità imposte dalla legge. Del resto io non voglio più insistere.

PRESIDENTE. Si propone di aggiungere al paragrafo 1 dell'articolo 52, dopo la parola *insussistenti* le parole: *o relative a persone ignote*.

RAMI-PROVERA. A me pare che non si possano dire ignote perchè sono segnate.

PRESIDENTE. S'intende che sono ignote perchè è ignoto il loro domicilio e la loro esistenza in vita, benchè ne sia noto il nome.

DI PETTINGO, commissario regio. L'onorevole senatore Colli ha accennato dei fatti che succedevano per lo passato e succedono attualmente essendo in vigore la legge che s'intende di surrogare con quella in discussione. Epperlanto se questa provvede ai casi accennati dall'onorevole senatore Colli, siccome già ebbi ad accennare, mi pare non del caso di far variazione all'articolo che si discute; inoltre avverto che l'espressione *iscrizioni insussistenti* è generica; racchiude tutti i casi che vi si possano riferire senza particolareggiarne alcuno, e quindi comprende anche quello degli ignoti.

ALFIERI. Non mi pare che la spiegazione data dal commissario regio sia giusta, perchè non si possono attuare a senso della legge, a parer mio, se non quelle cancellazioni le quali non danno più luogo a procedimento. Ma qui non è il caso; l'ignoto, se si ritrova è passibile di procedimento. Dunque non era insussistente l'iscrizione che si era fatta, vi vuole una formola diversa per comprendere questi ignoti, se si crede di doverla fare.

DI PETTINGO, commissario regio. Le osservazioni

dell'onorevole preopinante mi paiono confermare le ragioni già per me addotte. E in fatti potrebbe avvenire che talun individuo il quale potesse essere giudicato per ignoto, e quindi come tale cancellato definitivamente dalle liste si crederrebbe ed andrebbe esonerato dal servizio militare, nè cadrebbe mai nel caso dei renitenti, e quindi oltre al non pagare il debito della leva ed al riuscire a carico del comune, sarebbe esente da ogni pena, nè avrebbe a temere di venire mai scoperto.

PRESIDENTE. Io non ho altro a mettere ai voti che l'aggiunta proposta dal marchese Colli, mentre non v'è altra proposizione fatta.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Non so se il proponente voglia insistere, dopo che si osservò che potrebbe talvolta questa cancellatura dar luogo a credere, o a confidarsi che il radiato in questo modo dalla lista non sia più assoggettato ad alcuna pena.

COLLI. Io credo che questo non può succedere: credo bensì che quando si dice *insussistenti* si alluda ad un'altra categoria di persone, che non agl'ignoti, poichè l'ignoto essendo noto qui, e registrato nei registri dello stato civile, deve essere iscritto. Ma la circostanza di non poter essere trovato fa sì ch'è meglio cancellarlo, salvo a lasciar a lui il carico di sopportare le pene che saranno la conseguenza del suo fallo, piuttosto che lasciarlo sulle liste, e far sì che, per esempio, la città di Torino debba soccombere ad un maggior contingente.

Dopo quest'osservazione non ne farò più altre per non abusare della tolleranza del Senato.

COLLA, relatore. Gl'ignoti non si possono cancellare, come non si possono cancellare i renitenti. Questi sono cancellati dalla lista in cui sono scritti quando si presentano, ma non sono mai cancellati dalle liste della leva, perchè essi figurano nell'operazione della leva, e sono sem-

pre soggetti alle conseguenze delle loro azioni, e non possono essere cancellati.

DI POLLONE. Stava per alzarmi quando il relatore della Commissione ha preso la parola. Io era per esporre, men bene, le osservazioni testè da lui fatte, e quindi osservare che lo scopo che si propone il senatore Colli si è quello che gl'iscritti ignoti non vengano a contare nel computo che si ha da fare per comporre il contingente della città di Torino.

Mi pare che si potrebbe conseguire questo scopo, che credo giusto e ragionevolissimo, con una disposizione la quale non tendesse a cancellarli, perchè non possono essere cancellati, ma a dichiarare che gl'iscritti ignoti saranno distaccati dal computo che si debbe fare del contingente della città di Torino, oppure di quelle città di un numero determinato di abitanti. Così si conseguirebbe lo scopo proposto dal marchese Colli, senza incorrere nell'inconveniente testè segnalato dal relatore della Commissione.

Io abbandono questo riflesso alla Commissione, perchè mi dichiaro non abbastanza competente in questa materia.

PRESIDENTE. Propongo alla Camera, che essendo già prossima l'ora dell'ordinario scioglimento delle sedute, voglia la Commissione preparare una nuova redazione colla quale siano eliminate le difficoltà ben serie che sicuramente emergono da una proposizione o troppo illimitata od immatura.

Io invito domani il Senato a voler convenire nella sala delle conferenze al tocco, e ciò per esaminare ed approvare il progetto di bilancio interno della Camera che deve far parte delle spese generali di cui deve occuparsi la Camera dei deputati; quindi alle due vi sarà seduta pubblica per la continuazione della presente discussione.

La seduta è levata alle ore cinque.